

CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 11/02/2016

N. 9

OGGETTO:

Conclusione del Progetto CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU' – proposta di saldo alla Cooperativa Mirafiori Onlus.

L'anno **duemilasedici**, addì **undici**, del mese di **febbraio**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	Х	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	Х	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	Х	
OLLINO Dinamaria	Assessore	Х	
	Total	e 6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Conclusione del Progetto CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU' — proposta di saldo alla Cooperativa Mirafiori Onlus.

L'Assessore alle Politiche Giovanili e Culturali di concerto con i Consiglieri incaricati – Rosella Fogliato e Francesco Maggio – così relazionano:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2014 con la quale è stato approvato il progetto della Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU', aggiudicataria dell'appalto per la gestione dei servizi bibliotecari culturali ricreativi e sportivi.

Dato atto che il predetto atto deliberativo esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad approvare e cofinanziare, unitamente alla Compagnia di San Paolo, il progetto giovani.

Evidenziato che il progetto si prefiggeva in sintesi di raggiungere i seguenti principali obiettivi:

- a) Promuovere spazi di aggregazione e protagonismo giovanile;
- b) Formare giovani "Formatori peer" a sostegno degli adolescenti;
- c) Incentivare forme di incontro e confronto tra i giovani;
- d) Realizzare scambi formativi e culturali.

Rilevato che:

- nell'ultima fase del programma è stata portata a compimento la parte relativa alla zona Web Radio, ricavata al secondo piano del Centro Giovani.
- il progetto si è sviluppato su più fronti: creazione di una radio libera, senza palinsesto fisso, corsi di grafica al PC, corsi di scrittura e giornalismo.
- i ragazzi coinvolti hanno utilizzato i locali per attività di studio autogestito, durante i periodi delle sessioni universitarie di esame.

Rilevato che:

- La Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus ha posto formale richiesta di saldo del contributo del progetto in questione, portato a compimento il giorno 31/12/2015, con nota pervenuta il giorno 01/02/2016, protocollo comunale n. 0001005;
- unitamente all'istanza di saldo del contributo è stato depositato presso gli uffici
 comunali il rendiconto delle spese sostenute e la relazione finale, con la descrizione
 delle attività poste in essere durante i mesi di attività progettuali. La
 documentazione prodotta all'Amministrazione Comunale è stata precedentemente
 inoltrata e verificata anche dalla Compagnia di San Paolo.

Accertato che:

- gli oneri finanziari a carico del bilancio comunale coincidono con il preventivo di spesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2015;
- persiste l'interesse pubblico che ha motivato il finanziamento del progetto che persegue obiettivi e finalità di carattere istituzionale riconducibili alla promozione di iniziative a favore dei giovani.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti -Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: "In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a sequito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** - la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Vista la **L. 241/90 - Art. 12** (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. " La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1."

Visto il parere della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013** – avente ad oggetto: "*Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi".*

Visto altresì l'art. 20 del predetto **regolamento comunale** il quale stabilisce che "/assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute"

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Premesso quanto sopra, l'Assessore alle Politiche Giovanili e Culturali – Paolo Romano - di concerto con i Consiglieri incaricati – Rosella Fogliato e Francesco Maggio – propongono che la Giunta Comunale:

quanto seque:

- 1. di approvare il rendiconto del progetto "Challenges for youth Sfide per la gioventù" elaborato in partenariato dal Comune di Santena e dalla Società Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus.
- 2. di autorizzare la corresponsione, a favore della Società Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, della somma di €. 5.000,00 a saldo del cofinanziamento comunale relativo al progetto "Challenges for youth - Sfide per la gioventù".
- 3. di allegare alla presente sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, la nota di richiesta di saldo da parte della Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus completa di relazione finale e di rendicontazione;
- 4. di dare atto che la somma di €. 5.000,00 troverà capienza a carico del seguente intervento: n. 1.05.02.03/cap. 1476,1 "Spese diverse biblioteca", impegno assunto con Determinazione n. 3 del 26/01/2016, di cui al bilancio dell' esercizio finanziario 2016 in corso di formazione.
- 5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione verranno assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato.
- 6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, Dirigente Area Amministrativa e Legale – Avv. Guglielmo LO PRESTI.
- 7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esequibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

IL PROPONENTE:	L'Assessore
	alle Politiche Giovanili e Culturali
	Paolo Romano
	f.to Paolo Romano

IL REDATTORE: L' Istruttore Amministrativo Uff. Sociale/Istruzione Carola Moro

f.to Carola Moro

VISTO Il Segretario Generale Dr. Giovanni Di Rosario

f.to Giovanni Di Rosario

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
- 2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO: Ugo Baldi

f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE ANZIANO: Roberto Ghio

f.to Roberto Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Giovanni Di Rosario

f.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 16/02/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(Catia Campaci)